

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-233	del 29/03/2013
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del servizio di Manutenzione Licenze sw IDM Limslink.	
Proposta	n. PDTD-2013-226	del 26/03/2013
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 29 (ventinove) marzo 2013 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del servizio di Manutenzione Licenze sw IDM Limslink.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012- Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2013;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006”;
- la D.D.G. n. 83 del 21/12/2012 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG)

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

PREMESSO:

- che in seguito alle valutazioni effettuate e alla disamina condotta dai servizi competenti, fu deciso di procedere ad un progetto di Migrazione da LIMS 4 a LIMS v5 con tempi il più possibile predeterminati, il tutto compatibilmente con le procedure operative e gli impegni dei Dipartimenti Tecnici;
- che la Ditta Applera Italia - Applied Biosystems, in accordo con il Servizio Sistemi Informativi di Arpa, aveva prodotto un prototipo di sistema denominato Rich-Client LIMS 5 con diverse

caratteristiche migliorative rispetto al prodotto di base, il quale aveva raccolto il favorevole riscontro degli utenti e che con Determinazione n. 26/2007 del Servizio Sistemi Informativi, si era affidato alla ditta l'incarico relativo alle attività di implementazione del Software SQL LIMS 5 e della realizzazione del modulo Java Rich Client;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a seguito di comunicazione pervenuta dalla ditta Applied Biosystems Italia, fornitore Arpa per tutte le forniture correlate al sw Lims, concernente l'operazione societaria in cui la stessa è stata coinvolta, il Servizio Sistemi Informativi di Arpa ha richiesto la correlata documentazione necessaria a comprovare tale avvenimento da cui è risultato come la ditta avesse ceduto alla società LabVantage Solutions Europe Ltd - Filiale Italiana, il ramo d'azienda relativo a SQL*LIMS, cessione con efficacia decorrente dal 07 Agosto 2009;
- per effetto dell'atto di cessione succitato, la ditta Applied Biosystems Europe BV- Filiale Italiana ha trasferito alla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd.- Filiale Italiana, tutti i diritti ed obblighi derivanti da appalti, licenze, locazioni ed altri contratti, relativi alle attività di impresa svolte dal ramo d'azienda LIMS;
- pertanto, la Filiale Italiana della ditta LabVantage Solutions Europe Ltd, istituita a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione e iscritta dal 20 Maggio 2009 al Registro delle Imprese di tale città, è divenuta a tutti gli effetti interlocutore di Arpa E-R per quanto concerne le forniture di beni e servizi aventi ad oggetto il sw LIMS di cui è proprietaria ed unica distributrice e realizzatrice e i relativi rapporti contrattuali in corso risultano trasferiti alla stessa con efficacia dal 07 Agosto 2009;

CONSIDERATO:

- che con Determinazione n. 7 del 2009 del Servizio Sistemi Informativi è stata affidata alla ditta Applera Italia la fornitura del modulo software CDS e IDM Limslink con relativo servizio di installazione e configurazione;
- che con Determinazione n. 134 del 2010 del Servizio Sistemi Informativi era stato affidato alla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd il Servizio di Realizzazione di componenti evolutive personalizzate LIMS5 di interfaccia (JRC) e il collegamento a strumentazione automatica (ICP), per la cui realizzazione si era ritenuto necessario l'acquisto di un'ulteriore licenza IDM LimsLink;
- che con Determinazione n. 543 del luglio 2010 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi era stato necessario, nell'ambito delle attività di realizzazione delle componenti personalizzate del sistema Lims5, provvedere alla fornitura di un'ulteriore licenza sw IDM LimsLink;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- si era pertanto reso necessario prevedere, con Determinazione n. 298/2011 del Servizio Sistemi Informativi di affidamento diretto alla ditta LabVantage Solutions Europe, un adeguato Servizio di manutenzione delle licenze sw LimsLink in dotazione di Arpa per un periodo annuale procedendo in tal modo all'allineamento temporale delle stesse e garantendo la copertura complessiva fino al mese di marzo dell'anno 2012;
- con Determinazione n. 110/2012 del Servizio Sistemi Informativi si è provveduto all'attivazione del Servizio di manutenzione delle licenze sw LimsLink per un ulteriore anno, e di conseguenza tale servizio risulta ora scaduto;

PRESO ATTO CHE:

- per la specialità del servizio richiesto, si è evidenziata pertanto la necessità di contattare la ditta LabVantage Solutions Europe Ltd. – Italy Branch, con richiesta di preventivo n. PGPDG/2013/1282 del 18/03/2013, corredata dal Capitolato speciale, allegati sub A e B) al presente atto, con cui si è richiesta alla stessa la quotazione per il Servizio di Manutenzione delle licenze sw IDM LimsLink per l'anno 2013;
- il fornitore ha presentato la propria offerta economica (pervenuta in data 22/03/2013 e agli atti del Servizio) relativa al servizio di manutenzione sw in oggetto e alle caratteristiche specificate, la quale prevede un importo complessivo pari ad Euro 1.141,32 + IVA 21% pari ad Euro 1.380,99;
- il fornitore ha altresì prodotto l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;
- la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 7100927B66 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

PRESO ATTO QUINDI:

- dell'offerta economica formulata dalla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd., la quale comporta un costo complessivo di Euro 1.141,32 + IVA 21% per un totale di Euro 1.380,99;

- dell'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto sulla base della proposta formulata dalla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd., che garantisce l'attuazione del servizio di manutenzione nel rispetto della qualità e dei tempi previsti;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla ditta LabVantage Solutions Europe Ltd. il servizio di manutenzione delle licenze sw IDM LimsLink in dotazione presso Arpa per un importo totale pari ad Euro 1.141,32 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica pervenuta;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 -Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta LabVantage Solutions Limited il Servizio annuale di manutenzione delle licenze sw IDM Limslink in dotazione presso il Servizio Sistemi Informativi di Arpa per un importo totale pari ad Euro 1.141,32 + IVA 21% pari ad Euro 1.380,99, sulla base dell'offerta economica agli atti del Servizio.

2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 1.141,32 + IVA 21% riveste natura di "Canoni di Manutenzione software" e per la quota di euro 1.035,72 (comprensivi di Iva) è a carico

dell'esercizio 2013, compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

3. di dare atto che tale costo, avente la medesima natura contabile e imputazione, per la quota di Euro 345,27 (comprensivi di Iva) è invece a carico dell'esercizio 2014.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA é il responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Dott. Piero Santovito)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione sw LimsLink	

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del **Servizio di Manutenzione delle licenze sw LimsLink Pro SMP** installate presso le strutture interessate di Arpa e qui si seguito elencate:

- LIMSLink PRO SMP S/N 51-0413
- LIMSLink PRO SMP S/N 51-0371
- LIMSLink PRO SMP S/N 51-1013

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per il periodo di un anno.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la corretta attivazione del servizio nel termine di trenta giorni, da considerarsi quale “termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni”.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione sw LimsLink	

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 6 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti.

La fattura, da emettersi ad attivazione del servizio, dovrà:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG ;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione sw LimsLink	

- essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- **essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;**
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni" di cui all'art. 2 o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 9 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli 10 e 11 (Subappalto e Divieto di cessione di contratto) .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione sw LimsLink	

Art. 10 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 11 - Cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14 – Foro competente.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione sw LimsLink	

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 3 *Condizioni generali di fornitura*, 4 *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, 7 *Tracciabilità dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Bologna, 18 Marzo 2013

Prot. n. PGDG/2013/1282

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le

LabVantage Solutions Europe Ltd

Via S.M. Pellettier n. 4

20052 Monza

fax 039/2301162

OGGETTO: RICHIESTA di PREVENTIVO per fornitura in economia del Servizio di Manutenzione licenze sw LimsLink Pro SMP.
Oneri per la sicurezza: 0,00 euro
Cig n. Z100927B66

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Servizio Sistemi Informativi, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per il **Servizio di Manutenzione annuale delle licenze sw LimsLink Pro SMP**, installate presso le strutture di Arpa.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, anche via fax o e-mail firmato digitalmente all'indirizzo: **dirgen@cert.arpa.emr.it**, entro e non oltre il giorno **02 Aprile 2013**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Sistemi Informativi
Viale Silvani 6
40122 Bologna
fax 051/6223905

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo, capitolato speciale, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

2. Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata;

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Dott.ssa Conti Daniela tel. 051-6223900– e-mail:dconti@arpa.emr.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Piero Santovito.

Documenti allegati:

- Capitolato speciale
- Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile del
Servizio Sistemi Informativi
Dott. Piero Santovito

N. Proposta: PDTD-2013-226 del 26/03/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

**OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi – Fornitura del servizio di
Manutenzione Licenze sw IDM Limslink.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/03/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
